**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**Affidamento ad Avepa, quale organismo incaricato, ai sensi della L.R. n. 31/2001 come modificata dalla L.R. n. 28/2020, alla gestione degli interventi previsti dalla DGR n. 241/2021.**

La Regione del Veneto, di seguito denominata Regione, con sede in 30123 Venezia – Dorsoduro 3494/A, codice fiscale ……, che interviene al presente atto nella persona di ……, nato a … (…) il …, nella sua qualità di Direttore della Direzione Programmazione Unitaria e quale responsabile dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e dell'Autorità di Gestione del PAR FSC.

**e**

l'Agenzia Veneta per i Pagamenti, di seguito denominata Avepa, codice fiscale ……, con sede legale in 35131 Padova, via Niccolò Tommaseo n. 67/C, che interviene al presente atto nella persona del suo legale rappresentante ……, nato a …… (…) il ……, nella sua qualità di Direttore di Avepa.

**premesso che**

- l'Unione europea, prendendo atto delle gravi conseguenze dell'epidemia di Covid-19, ha introdotto modifiche sostanziali alla normativa che disciplina l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) attraverso il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che autorizza interventi in campo sanitario e sul finanziamento del capitale circolante delle PMI, e il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che introduce ulteriori e importanti elementi di flessibilità nelle procedure di riprogrammazione dei Piani operativi regionali (POR) per mobilitare tutto il sostegno finanziario a titolo dei fondi della politica di coesione al fine di affrontare gli effetti negativi e gravi incidenti dalla crisi sulle economie degli Stati membri;
- la Giunta Regionale del Veneto, con DGR 745 del 16/06/2020, ha disposto la riprogrammazione dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione del Veneto POR FSE e POR FESR allo scopo di rispondere alle problematiche sanitarie, economiche e sociali determinate dall'attuale emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19;
- il D.L. n. 34 del 19/05/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" (Decreto Rilancio), convertito in legge n. 77 del 17/07/2020, prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi strutturali al contrasto dell'emergenza Covid-19 volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC);



30555fc7

- in particolare l'art. 241 del Decreto precitato stabilisce che "A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e Coesione possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 460/2020 e n. 558/2020";
- mentre l'art. 242 del medesimo Decreto stabilisce le modalità per il contributo dei Fondi strutturali al contrasto dell'emergenza Covid-19 e nello specifico precisa che ai fini dell'attuazione dello stesso articolo, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei programmi dei Fondi strutturali europei tra cui vanno ricomprese anche le Regioni;
- lo specifico Accordo, approvato con DGR n. 786 del 23/06/2020 e sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale del Veneto con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale in data 10/07/2020, è stato orientato verso quattro priorità tematiche quali: emergenza sanitaria, attività economiche, lavoro, sociale;
- il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), disciplinato dal D. Lgs. n. 88 del 2011 che ha così ridenominato il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), rappresenta, congiuntamente ai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- in coerenza con l'articolazione temporale dei Fondi SIE, il FSC presenta una pianificazione programmatica e finanziaria settennale in modo da "garantire l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i Fondi dell'Unione europea" (articolo 4, comma 2, del D. Lgs. n. 88 del 2011);
- a seguito del predetto Accordo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) (oggi Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile - CIPESS) con Delibera n. 39 del 28/07/2020 ai sensi degli articoli 241 e 242 del D.L. n. 34/2020 ha preso atto della riprogrammazione delle risorse FSC, già nelle disponibilità della Regione, pari a un importo 5,90 milioni di Euro, e ha disposto la nuova assegnazione alla Regione del Veneto, di risorse FSC 2014-2020 per un importo pari a 247,80 milioni di Euro, per una disponibilità complessiva di risorse nazionali destinate a proseguire la programmazione della politica di coesione regionale 2014-2020 pari a 253,7 milioni di Euro;
- la Regione con DGR n. 1332 del 16/09/2020 ha preso atto delle risorse disponibili per il Veneto a valere sul FSC 2014-2020 e, nelle more dell'adozione del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) ad opera del CIPESS, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, ha autorizzato le Strutture



30555fc7

regionali competenti ad avviare l'attuazione degli interventi precedentemente programmati nell'ambito del POR FESR 2014-2020 per un importo complessivo di Euro 134 milioni;

- con DGR. n. 241/2021, la Giunta regionale ha assicurato la prosecuzione delle programmazioni del POR FESR e del POR FSE 2014-2020 perseguendo le priorità di investimento già precisate con la stessa DGR n.1332/2020 individuando, altresì, Avepa quale soggetto cui affidare la gestione delle ex Azioni del POR FESR 2014-2020, i cui bandi attuativi trovano attualmente copertura finanziaria nel FSC, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. n. 31 del 9/11/2001, così come modificata dalla L.R. n. 28 del 24/07/2020, il quale prevede che "*all'Agenzia può essere affidata, previa stipu*la di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi *dalla Regione del Veneto ....*" individuando, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 5 della medesima Legge, " puntualmente le moda*lità e le procedure per l'esercizio dei compiti affidati e i centri di responsabilità .....*";
- per le Azioni dell'Asse 6 "Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)", l'istruttoria e l'ammissibilità al finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da Avepa e dalle Autorità Urbane (AU) sulla base della ripartizione dei compiti definita dal Sistema di Gestione e controllo (SI.GE.CO.) del POR FESR 2014-2020, nei limiti della sua compatibilità e, dove necessario, opportunamente adattato, nonché dal Decreto del Direttore della Direzione Programmazione unitaria n. 52 del 5/07/2017 e ss.mm.ii e dai Manuali procedurali delle AU, in quanto compatibili;
- con DGR n. …del …, la Giunta regionale ha, dunque, approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Avepa per regolare le modalità e le procedure per l'esercizio delle attività affidate di cui all'Allegato A1, individuate come prioritarie, denominato "Articolazione delle funzioni della sezione speciale del PSC per la parte ex FESR 2014-2020".

Tutto quanto sopra premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue

**Articolo 1 – Condizioni generali**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Articolo 2 – Oggetto della convenzione**

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina del rapporto tra la Regione del Veneto e Avepa, quale organismo incaricato nell'ambito dello svolgimento delle attività che quest'ultima dovrà condurre ai fini gestionali delle Azioni del POR FESR 2014-2020, oggetto di operazioni di rideterminazione delle risorse del



30555fc7

Programma concorrenti al finanziamento della spesa per emergenza sanitaria, la cui copertura finanziaria agli impegni già assunti dalla Regione in relazione agli interventi del POR FESR risulta garantita da quota parte del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020 di cui alla delibera CIPE n. 39/2020.

La Regione affida ad Avepa le attività attinenti le principali fasi di gestione e di controllo meglio precisate nell'Allegato A1, "Articolazione delle funzioni della sezione speciale del PSC per la parte ex FESR 2014-2020", identificate come prioritarie, costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

In termini generali, rientrano nel perimetro di affidamento ad Avepa le seguenti attività:

- la ricezione delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari e delle domande di pagamento tramite il Sistema Informativo Unificato (SIU);
- l'ammissibilità al finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari, compresa la gestione delle Commissioni Tecniche di Valutazione dei progetti, laddove previste;
- l'ammissibilità al finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari;
- le verifiche di gestione declinate in verifiche amministrative e in loco assicurate su base campionaria;
- l'impegno, la liquidazione e l'erogazione dei contributi ai beneficiari;
- la decadenza dal beneficio, l'accertamento del debito, la gestione delle irregolarità, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 della L.R. n. 5/2000 e ss.mm.ii., il recupero delle somme indebitamente percepite;
- la gestione del contenzioso per le attività affidate;
- l'implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- per le Azioni dell'ex Asse 6 "Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)", l'istruttoria e l'ammissibilità al finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da Avepa e dalle AU sulla base della ripartizione dei compiti definita dal SI.GE.CO. del POR FESR 2014-2020, nei limiti della sua compatibilità e, dove necessario, opportunamente adattato, nonché dal Decreto del Direttore della Direzione Programmazione unitaria n. 52 del 5/07/2017 e ss.mm.ii e dai Manuali procedurali delle AU, in quanto compatibili.

**Articolo 3 – Funzioni e attività in capo all'Autorità di Gestione**

All'Autorità di Gestione è demandata l'attività di adeguamento degli strumenti operativi finalizzati alla gestione del costituendo PSC, nella cui Sezione Speciale confluiscono le misure a suo tempo programmate nell'ambito del POR FESR 2014-2020.

Rientrano nella competenza dell'Autorità di Gestione le attività di monitoraggio, sorveglianza, comunicazione e valutazione.

In particolare l'Autorità di Gestione:

- assiste il Comitato di Sorveglianza del costituendo PSC;



30555fc7

- elabora procedure, per quanto di competenza, e, in collaborazione con le Strutture responsabili di Azione (SRA), criteri di selezione delle operazioni adeguati;
- rende disponibili ad Avepa e ai beneficiari le informazioni pertinenti al PSC;
- coordina e monitora le attività di controllo e programma le risorse in collaborazione con le singole SRA;
- attraverso il SIU, dotato di idonei standard di sicurezza, verifica che vengano garantiti dalla Direzione ICT e Agenda Digitale la registrazione e la conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria e la verifica, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni se del caso; verifica, inoltre, che tali dati siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema stesso;
- elabora, con il supporto delle SRA, le relazioni annuali di attuazione e quelle finali oltre ai rapporti periodici sullo stato di attuazione finanziaria e fisica del Piano riferiti, in particolare, alla Sezione Speciale;
- garantisce la predisposizione di adeguati strumenti di controllo di primo livello per la verifica delle irregolarità.

L'Autorità di Gestione e le SRA, nell'ambito delle rispettive funzioni, sono competenti per le fasi e le attività di programmazione relative alla redazione e revisione del Piano alla pianificazione finanziaria, alla predisposizione e approvazione dei bandi.

**Articolo 4 – Modalità di esecuzione delle attività oggetto di affidamento e impegni reciproci**

Avepa in qualità di organismo incaricato, si impegna a svolgere le attività comprese nel perimetro di affidamento delineate all'art. 2 con la massima diligenza, in modo imparziale, leale e secondo la migliore etica professionale nonché nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Per l'esecuzione delle attività descritte, Avepa si avvarrà del personale regionale distaccato presso la stessa Agenzia e del proprio personale, la cui dotazione complessiva si conferma quella individuata nella DGR n. 521/2017 per quanto concerne il completamento delle attività prioritarie meglio dettagliate nell'Allegato A1 identificate come prioritarie "Articolazione delle funzioni della sezione speciale del PSC per la parte ex FESR 2014-2020".
Avepa si impegna, inoltre, a:

- partecipare a momenti di coordinamento e di verifica;
- collaborare nella redazione di analisi funzionali nell'esecuzione dei test per l'adeguamento dei sistemi informatici finalizzate alla gestione delle domande di sostegno e di pagamento nonché configurare i moduli informatici per la gestione delle domande;
- assolvere all'obbligo di pubblicazione dei benefici concessi ed erogati;



30555fc7

- fornire i dati necessari all'Autorità di Gestione per il monitoraggio dell'avanzamento finanziario alimentando il SIU utilizzato per la Sezione Speciale del costituendo PSC;
- fornire informazioni adeguate all'Autorità di Gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate ai fini della presentazione delle domande di trasferimento dei Fondi FSC;
- rendere disponibili ai beneficiari ogni informazione utile all'attuazione delle operazioni;
- garantire la creazione e l'implementazione aggiornata di un'area informativa riservata alla partecipazione alle misure, identificate come prioritarie, previste nell'Allegato A1 sul sito istituzionale;
- elaborare report periodici con cadenza trimestrale per informare l'Autorità di Gestione sull'avanzamento delle misure, identificate come prioritarie, di cui all'Allegato A1;
- assicurare un'adeguata separazione delle funzioni secondo le procedure in uso dell'OI POR FESR 2014-2020, per quanto compatibili;
- informare l'Autorità di Gestione in merito alle modifiche degli assetti organizzativi e delle eventuali modifiche che potrebbero avere un impatto sulle attività affidate.

L'Autorità di Gestione si impegna a:

- rendere disponibili le risorse finanziarie di cui ai successivi art. 7 e art. 8;
- fornire la documentazione e le informazioni pertinenti all'esecuzione delle attività affidate di cui alla presente convenzione;
- mettere a disposizione, per il tramite della Direzione ICT e Agenda digitale, il software gestionale, garantendone, altresì, la necessaria manutenzione evolutiva e correttiva, per lo svolgimento delle attività affidate ad Avepa e di cui alla presente convenzione permettendo l'accesso e l'utilizzo gratuito del SIU per la programmazione unitaria e la possibilità di riuso dell'applicativo del Nuovo Sistema Informativo Contabile (NUSICO) con i relativi collegamenti tra i due sistemi informativi.

**Articolo 5 – Attività di indirizzo, supervisione e vigilanza**

L'Autorità di Gestione esercita le attività di indirizzo e supervisione delle funzioni affidate ad Avepa compresa la verifica sul rispetto degli obblighi e delle disposizioni previsti dalla presente convenzione, espletando gli opportuni controlli sulla corretta esecuzione della stessa, intesi in termini di buon andamento delle attività operative affidate.

Nello svolgimento delle attività di verifica, l'Autorità di Gestione può avvalersi del supporto delle SRA competenti, laddove ritenuto necessario.



30555fc7

**Articolo 6 – Durata**

La presente convenzione produrrà effetti per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione fino a 31/12/2027 e, comunque, fino a completa chiusura del PSC.
Oltre tale termine di durata della convenzione è previsto:

- la conservazione presso Avepa, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale, di tutta la documentazione amministrativa riferita alle domande gestite nell'ambito della presente convenzione nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 9 in materia di trattamento dei dati personali;
- il prosieguo da parte di Avepa dell'attività di accertamento ed il recupero degli importi indebitamente corrisposti attinenti le misure, identificate come prioritarie, previste nell'Allegato A1;
- la garanzia da parte della Regione delle risorse necessarie all'espletamento delle predette attività.

**Articolo 7 – Trasferimento ad Avepa delle risorse finanziarie del FSC**

L'Autorità di Gestione, in seguito alla stipulazione della presente convenzione, avvia il trasferimento a favore di Avepa delle risorse finanziarie previste nel bilancio regionale con riferimento alla Sezione Speciale del PSC, per la gestione delle attività affidate, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate con Delibera CIPESS del 28 luglio 2020 n. 39, ai sensi degli articoli 241 e 242 del D.L. n. 34/2020, a seguito di Accordo tra la Regione del Veneto e il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale sottoscritto il 10 luglio 2020.
L'impegno e la liquidazione di dette risorse, nel rispetto delle disponibilità assegnate con Delibera CIPESS del 28 luglio 2020 n. 39, sono disposti dall'Autorità di Gestione, sulla base dei cronoprogrammi di spesa, al fine di garantire il regolare e tempestivo flusso delle erogazioni verso i beneficiari.
Avepa aggiorna, con cadenza periodica e modalità definite in accordo con l'Autorità di Gestione, le previsioni di spesa.
È garantita la separazione delle risorse finanziarie destinate all'erogazione dei contributi PSC – Sezione Speciale (ex POR FESR 2014-2020), rispetto a quelle utilizzate per il funzionamento.

**Articolo 8 – Risorse finanziarie e spese ammissibili per l'attuazione della convenzione**

Avepa può gestire direttamente parte delle risorse di Assistenza Tecnica per la realizzazione di interventi rientranti nell'area tematica 12 capacità amministrativa del PSC nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e delle indicazioni che verranno impartite dall'Autorità di Gestione.
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione, Avepa presenta il piano di Assistenza Tecnica, contenente l'indicazione degli interventi da realizzare, i relativi costi ed il budget previsto, che è approvato dall'Autorità di Gestione e che può essere modificato in accordo fra le parti stesse.



30555fc7

Le risorse di Assistenza Tecnica sono trasferire ad Avepa conformemente a quanto stabilito dal precedente articolo 7.

**Articolo 9 – Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/676/UE e nomina a Responsabile del trattamento**

Il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria – Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e del PAR FSC, delegato giusta DGR n. 596 del 08 maggio 2018 dal Titolare del trattamento Regione Veneto/Giunta Regionale (con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901) per i dati relativi alle attività istituzionali di competenza, preso atto che l'attività oggetto di affidamento con la presente convenzione comporta anche il trattamento di dati personali ed è quindi soggetta alla normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/676/UE (GDPR), nomina Avepa, nella persona del proprio legale rappresentante, quale Responsabile del trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento delle funzioni affidate dalla presente convenzione, tenuto conto dei compiti e responsabilità specifici spettanti al suddetto Responsabile nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà degli interessati (coloro ai quali i dati personali si riferiscono).

Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dalla presente convenzione.

Ai sensi dell'articolo 28 del predetto GDPR, il Responsabile del trattamento è tenuto a trattare i dati personali per conto del Titolare del trattamento, operando in posizione subordinata e mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

La nomina riguarda il trattamento di dati effettuato sia su supporto cartaceo sia con strumenti elettronici.

I dati dovranno essere trattati per dare esecuzione alla presente convenzione e per adempiere agli obblighi derivanti dalla stessa e non potranno essere trattati per finalità diverse o ulteriori.

In nessun caso il Responsabile del trattamento acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento della convenzione.

I tipi di dati che il Responsabile del trattamento può trattare per conto della Regione del Veneto, nell'ambito della presente convenzione sono: dati personali e dati relativi a condanne penali/reati. Le categorie di interessati a cui i dati potrebbero riferirsi sono: cittadini e imputati/indagati/condannati.

Il Responsabile del trattamento dovrà in particolare:

a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli interessati;
b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento delle funzioni affidate;



30555fc7

c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per le funzioni affidate, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);

d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;

e) non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dalla convenzione e/o necessari per l'adempimento della stessa;

f) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;

g) individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dalla convenzione e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;

h) rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dalla Regione del Veneto per garantire la sicurezza dei dati personali;

i) custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;

j) tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'affidamento conferito dalla Regione del Veneto, secondo quanto prescritto dall'art. 30 del GDPR;

k) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte della Regione del Veneto, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;

l) informare la Regione del Veneto, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "databreach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;

m) assistere la Regione del Veneto nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);

n) informare la Regione del Veneto di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli interessati;

o) coadiuvare la Regione del Veneto nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di Controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;

p) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'affidamento è stato portato a termine e/o revocato.



30555fc7

Il trattamento avrà durata pari alla durata della convenzione tra le parti. All'esaurirsi degli effetti della stessa, il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento delle attività oggetto di affidamento.

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione della Regione del Veneto tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni impartite dalla stessa Regione con la presente nomina e consente alla Regione l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit).

Le attività di audit della Regione saranno effettuate dal soggetto delegato e/o autorizzato dall'Amministrazione regionale medesima, con lo scopo di controllare l'adempimento - da parte del Responsabile del trattamento - degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente articolo. Resta inteso che qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Responsabile si impegna a mantenere indenne la Regione del Veneto da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Le disposizioni di cui al presente articolo potranno essere integrate da successive disposizioni normative intervenute o da disposizioni ulteriori della Regione.

La nomina di cui al presente articolo non comporta alcun diritto per Avepa, Responsabile del trattamento, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta.

Con riferimento ai dati personali forniti da Avepa all'Autorità di Gestione in relazione al personale impiegato nell'ambito delle attività di Assistenza Tecnica nell'area tematica 12 capacità amministrativa del PSC di cui all'art. 8 della presente convenzione, si precisa che la finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali raccolti è la rendicontazione e la certificazione della relativa spesa.

Il titolare del trattamento e il dirigente delegato sono la Regione del Veneto e il Direttore della Programmazione Unitaria.

La base giuridica che consente il trattamento è il D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i..

Le categorie di dati personali utilizzati nel procedimento comprendono dati identificativi.

I dati raccolti, trattati da persone autorizzate, non saranno diffusi. La loro utilizzazione è limitata agli adempimenti procedurali descritti.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato nel tempo stabilito dalle regole interne proprie alla Regione del Veneto e da leggi e regolamenti in materia.



30555fc7

Agli interessati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE, tra cui chiedere l'accesso ai dati personali che li riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al trattamento.
Spetta inoltre il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea competente.
Il conferimento dei dati è necessario per la rendicontazione e la certificazione delle spese di Assistenza Tecnica di cui alla presente convenzione; il mancato conferimento non consentirà di procedere.
La Regione del Veneto, in adempimento della previsione di cui all'articolo 37 del GDPR, con DGR n. 167 del 20 febbraio 2018, ha istituito la struttura denominata "Data Protection Officer" e con DGR n. 473 del 10 aprile 2018 ha designato il citato Data Protection Officer, con sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email: dpo@regione.veneto.it.

**Articolo 10 – Divieto di cessione della convenzione**

È fatto salvo il divieto di cedere, a qualsiasi titolo, la presente convenzione a pena di nullità della medesima.

**Articolo 11 – Responsabilità e obblighi**

Avepa, nello svolgimento delle funzioni che le vengono affidate:

- garantisce il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali.
- è tenuta alla comunicazione immediata alle Autorità competenti dei casi in cui abbia notizia di fattispecie causative di danno erariale;
- garantisce l'esecuzione delle funzioni a essa affidate tenendo conto dei vincoli temporali secondo le disposizioni vigenti in materia di procedimenti amministrativi;
- garantisce che sia sempre assicurata l'insussistenza dei conflitti di interesse tra i potenziali beneficiari e il personale che opera nelle proprie strutture incaricate dello svolgimento delle attività affidate;
- garantisce il rispetto di tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2020 e ss.mm. ii. nonché degli obblighi in tema di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm. ii.



30555fc7

**Articolo 12 – Inadempimento, risoluzione e revoca**

Il presente rapporto contrattuale è da ritenersi risolto, allorché una delle parti incorra in un comportamento che determini:

a) ripetute e gravi violazioni di legge;

b) grave mal funzionamento delle attività di cui all'art.2, oggetto della presente convenzione;

c) grave inadempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

In caso di sopravvenute ragioni di interesse pubblico, la Regione si riserva la facoltà di revocare tutte le attività oggetto della presente convenzione, mediante risoluzione immediata del rapporto, come previsto dall'art. 1456 c.c., senza che Avepa nulla possa vantare.

E'compito della Regione definire, con i provvedimenti di revoca del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti terzi (beneficiari) il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.

Le cause di forza maggiore solleveranno Avepa da qualsiasi responsabilità, purché l'Agenzia ne dia tempestiva notizia alla Regione mediante posta elettronica certificata.

Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di Avepa nel caso di ritardi dovuti alla Regione o inadempimenti derivanti da mancati trasferimenti finanziari da parte della stessa che incidano sul corretto svolgimento del progetto, in ragione della presente convenzione, ovvero ne impediscano la conclusione.

**Articolo 13 - Contenzioso di Avepa con i beneficiari**

Ai sensi della L.R. n. 24/2001, l'Avvocatura regionale patrocina e difende Avepa nell'eventuale contenzioso che dovesse insorgere con i beneficiari dei finanziamenti, qualora non sussistano conflitti di interesse, anche potenziali, con la Regione.

**Articolo 14 - Modifiche contrattuali**

Nelle more di approvazione da parte del CIPESS della delibera recante la disciplina dei nuovi "Piani sviluppo e coesione" e delle indicazioni che verranno fornite dall'Agenzia per la Coesione territoriale in merito al Sistema di Gestione e Controllo del PSC, con la presente convenzione, in ottemperanza alla DGR n. 241/2021, si è proceduto a normare il presente rapporto convenzionale attraverso l'applicazione del SI.GE.CO. del POR FESR 2014-2020, nei limiti della sua compatibilità e dove necessario, opportunamente adattato.



30555fc7

La Regione del Veneto si riserva fin d'ora la possibilità di modificare la presente convenzione e i rapporti tra le parti, se necessario, nell'ottica di adeguamento dei contenuti della stessa, al nuovo impianto normativo che sarà delineato per il PSC.

**Articolo 15 – Spese di bollo e registrazione**

Le spese di copia, bollo e le altre inerenti la stipula della presente convenzione sono a carico di Avepa.
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986. Le spese di registrazione in caso d'uso sono a carico della parte richiedente.

**Articolo 16– Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Venezia.
La presente convenzione, composta da n. … articoli, è dattiloscritta in n. … di pagine.
La presente convenzione, pena nullità, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm. ii.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Regione del Veneto _____

Avepa _____



30555fc7